

Domani la Corte Costituzionale si occuperà del ricorso del Governo

## Statuto, l'udienza alla Consulta

### *I cinque punti sospettati di incostituzionalità*

di PAOLO NACCARATO\*

**DOMANI** in udienza pubblica la Corte Costituzionale si occuperà del ricorso che il Governo ha ritenuto di proporre sollevando alcuni rilievi sullo Statuto calabrese. Ho già avuto modo di ribadire la validità del lavoro svolto dal Consiglio regionale della Calabria, ed in tanti si sono espressi autorevolmente sulla piena legittimità costituzionale delle scelte compiute. Tuttavia ritengo doveroso verso l'opinione pubblica, non solo della mia Regione, riassumere i termini della questione, evidenziando le ragioni della nostra fiducia circa l'esito del ricorso.

#### 1. IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO APPARE PALESEMMENTE INFONDATO.

Sostiene il Governo che la deliberazione statutaria della Regione Calabria avrebbe introdotto un sistema di elezione del Presidente della Giunta sostanzialmente non diverso dal suffragio universale e diretto, attraverso la contestuale previsione che nei casi di dimissioni volontarie, incompatibilità assoluta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta subentri il Vicepresidente con ciò violando il vincolo costituzionale di interdipendenza (espresso dal principio "simul stabunt, simul cadent") fra Presidente eletto a suffragio universale e diretto, Giunta e Consiglio regionale.

Al riguardo, va sottolineato che il ricorrente non tiene in debito conto lo spazio di libertà rimesso al legislatore statutario nella determinazione della forma di Governo della Regione. Il modello di governo regionale prefigurato dalla novella n. 1 del 1999, come è noto, consegue ad una scelta preferita dal legislatore costituzionale ma certo non imposta al legislatore statutario, come è dimostrato dalla natura transitoria delle norme costituzionali di cui si occupa (art. 5 della legge n. 1 del 1999) e dalla loro cedevolezza a fronte di una diversa volontà che, in proposito, il legislatore statutario riterrà di esprimere.

Il legislatore costituzionale non ha indicato singolarmente le altre forme di Governo che la Regione può scegliere né il sistema elettorale a ciascuna ascrivibile sia perché le forme di Governo sono categorie concettuali con tali pluralità di variazioni da non potere essere scritte in un testo costituzionale sia per rispetto dell'autonomia di cui ora gode la Regione. Ha, soltanto, imposto la consonanza tra potere esecutivo e potere legislativo attraverso il nesso fiduciario che deve sempre intercorrere tra i due organi (seppure la sua rottura produca effetti diversi a seconda del modello di Governo prescelto o confermato) ed ha imposto (ed è ciò che più conta) l'armonia con la Costituzione del redigendo Statuto.

Occorre, quindi, verificare se le norme dello Statuto che prevedono la supplenza del Presidente di Giunta, per le ipotesi elencate, in capo al Vicepresidente, anch'egli direttamente eletto, violino alcun disposto della Costituzione. In via preliminare, va

sottolineato che la ratio profonda di tale previsione è chiara; infatti, la dimissione dalla carica del Presidente può includere motivi politici connessi ai rapporti con l'assemblea elettiva ma è fuori di ogni ragionevole dubbio che anche motivi strettamente personali possano indurre alla cessazione della carica. E', questa, questione inerente allo status libertatis della persona, che non può sopportare alcun peso e tanto meno quello assai grave per cui da un "actus legitimus" (di civilistica memoria) derivi lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, la dimissione dalla carica per atto del Presidente di Giunta dettato sia da motivi politici che personali costituisce un atto esclusivamente appartenente alla sfera interna del soggetto che lo esprime. Se così è, appare del tutto ragionevole, per il corretto funzionamento del sistema di Governo regionale, prevedere il subentrare del Vicepresidente con le peculiari modalità stabilite dall'odierno Statuto.

Al riguardo, non vale, per inficiare la previsione statutaria, invocare la sentenza della Corte costituzionale n. 304 del 2002, che ha escluso che la nomina, da parte del Presidente, del Vicepresidente, quand'anche prevista con norma statutaria, possa impedire, in caso di dimissioni, lo scioglimento contestuale del Consiglio poiché le due fattispecie messe a confronto non sono assimilabili ed hanno una consistenza giuridica ben diversa.

Nel precedente richiamato, la Corte ha affermato che "è sufficiente rilevare che la Regione Marche, con la sua parziale innovazione statutaria, non ha operato quella diversa scelta in ordine alla forme di Governo regionale che sola avrebbe potuto esonerarla dall'osservanza della regola stabilizzatrice che la Costituzione e la disciplina transitoria impongono nel caso di elezione diretta del vertice dell'esecutivo. Con lo stabilire che, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta, non si proceda a scioglimento del Consiglio ed a nuove elezioni, ma gli subentri un Vicepresidente, la disposizione censurata comporta una puntuale violazione della disposizione di rango costituzionale contenuta nel più volte menzionato art. 5, comma 2, lettera b".

Occorre, quindi, verificare se lo Statuto della Calabria abbia optato per un sistema di Governo in cui l'elezione del Presidente della Giunta è assimilabile, come afferma lo Stato ricorrente, quanto a legittimazione popolare acquisita dall'eletto, ad una vera e propria elezione a suffragio diretto.

L'impugnato art. 33 dello Statuto prevede, a differenza del modello prefigurato dalla novella costituzionale n. 1 del 1999 (in cui alla elezione diretta del Presidente consegue di iure la sua proclamazione), un procedimento di insediamento, nella carica di Presidente di Giunta e del Vicepresidente, complesso e co-gestito con il Consiglio regionale. Infatti, i candidati alle due cariche sono soltanto indicati sulle schede elet-

torali proposte alle elezioni perfezionandosi il procedimento con la nomina da parte del Consiglio, il quale non può discostarsi dalle indicazioni espresse dal corpo elettorale ma può rifiutare la nomina a seguito della mancata approvazione della mozione sul programma di Governo presentata in Consiglio dal Presidente e dal Vicepresidente. Appare evidente il correttivo di tipo assembleare apportato alla elezione dei due organi monocratici. La nomina appartiene all'assemblea ed avviene una volta verificata la consonanza fiduciaria sul programma proposto dai due organi esecutivi. Evidente, anche, che, in ossequio alla volontà espressa dal corpo elettorale, alla mancata nomina consegue lo scioglimento del Consiglio regionale. In sintonia con quanto testé descritto si rivelano le successive disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 33 a norma dei quali nei casi di incompatibilità assoluta, rimozione, impedimento permanente o dimissioni (non conseguenti ad una mozione di sfiducia) subentri il Vicepresidente alla carica di Presidente, carica che il Consiglio deve confermare entro dieci giorni dal subentro stesso. In questa evenienza, contrariamente a quanto assume il Governo, non si fa luogo allo scioglimento contestuale del Consiglio in quanto il Vicepresidente ha già avuto l'investitura popolare e la nomina da parte del Consiglio sulla base dell'approvazione di un programma presentato unitamente al Presidente a cui ora subentra. Sarebbe, quindi, del tutto irragionevole, giova ripetere, lo scioglimento del Consiglio per il subentrare del Vicepresidente che ha già ricevuto la fiducia dello stesso Consiglio. Tanto è vero ove si consideri che il citato comma 4 esclude dalle ipotesi considerate le dimissioni conseguenti ad una mozione di sfiducia.